II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 16 febbraio 1976

relativa alla concessione delle indennità giornaliere e al rimborso delle spese di viaggio ai membri del comitato consultivo della Comunità europea del carbone e dell'acciaio

(76/228/CECA)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare l'articolo 18,

visto il trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità europee, in particolare l'articolo 6,

considerando che occorre fissare l'ammontare delle indennità giornaliere per i membri del comitato consultivo della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, nonché le modalità per la concessione di tali indennità e per il rimborso delle loro spese di viaggio,

DECIDE :

Articolo 1

I membri del comitato consultivo della Comunità europea del carbone e dell'acciaio hanno diritto ad un'indennità giornaliera per ogni giorno di riunione e di viaggio, nonché al rimborso delle spese di viaggio, conformemente alle seguenti disposizioni.

Articolo 2

1. L'indennità giornaliera è fissata a 2 500 FB per ogni giornata di riunione e di viaggio.

2. Il calcolo dei giorni di viaggio, ai fini dell'indennità giornaliera, viene effettuato forfettariamente per il viaggio d'andata e ritorno in base alla distanza per ferrovia tra il luogo di partenza e quello di riunione, secondo il criterio seguente :

— una giornata, se la distanza è superiore a 100 km e inferiore o pari a 200 km ;

— una giornata e mezza, se la distanza è superiore a 200 km e inferiore o pari a 500 km ;

— due giornate, se la distanza è superiore a 500 km e inferiore o pari a 800 km ;

— due giornate, se la distanza è superiore a 800 km ; se però l'interessato prova che il viaggio ha superato i due giorni, il calcolo viene effettuato in base alla durata effettiva del viaggio stesso.

3. Per « luogo di partenza », ai sensi della presente decisione, si intende quello ove l'interessato ha eletto il suo domicilio. Tuttavia, se il luogo effettivo di partenza è più vicino del luogo di riunione, viene preso in considerazione il luogo effettivo di partenza.

Articolo 3

1. Le spese di viaggio per ferrovia sono rimborsate sulle seguenti basi :

— tariffa ferroviaria di prima classe fra il luogo di partenza e quello di riunione ; non è richiesta la presentazione dei titoli di viaggio ;

— supplemento per il vagone letto su presentazione del biglietto ;

— prezzo della prenotazione dei posti e del trasporto dei bagagli necessari, nonché dei supplementi per treni rapidi, su presentazione dei relativi documenti.

2. Le spese di viaggio per nave sono rimborsate su presentazione dei relativi documenti.

3. Quando il membro utilizza per il proprio spostamento un'autovettura, le spese di viaggio sono rimborsate sulla base della tariffa ferroviaria di prima classe. Se due o più membri utilizzano la stessa autovettura, soltanto il membro che ha a carico il veicolo ha diritto al rimborso di cui sopra, con una maggiorazione del 20 % per ogni membro trasportato e designato nominativamente.

Le spese d'imbarco e di trasporto marittimo del veicolo sono rimborsate al membro che lo ha a carico, su presentazione dei relativi documenti.

4. Le spese di viaggio in aereo, comprese quelle di prenotazione e le tasse d'imbarco, sono rimborsate su presentazione dei relativi documenti.

5. Le spese di trasporto fra il luogo di partenza o della riunione e la stazione ferroviaria o l'aeroporto sono rimborsate sulla base della tariffa di prima classe in vigore per i trasporti pubblici.

Articolo 4

La decisione del Consiglio del 15 ottobre 1968 concernente le indennità per i membri del comitato consultivo della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e le persone invitate a partecipare, in base ad uno statuto particolare, ai lavori di detto comitato, modificata da ultimo dalla decisione 74/319/CECA [1], è abrogata.

Articolo 5

La presente decisione entra in vigore il 1° gennaio 1976.

Fatto a Bruxelles, addì 16 febbraio 1976.

Per il Consiglio

Il Presidente

R. VOUEL

[1] GU n. L 180 del 3. 7. 1974, pag. 31.